



STATUTO SOCIALE

Articolo 1

Denominazione e sede

E' costituita in Popoli con sede presso il Municipio di Popoli - Via Salita A. Di Cocco, 10, una associazione sportiva ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile denominata "ASSOCIAZIONE SPORITIVA DILETTANTISTICA SVOLTE DI POPOLI"

Articolo 2

Oggetto sociale

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

2 L'associazione, escludendo ogni fine di lucro, ha lo scopo di:

- promuovere, diffondere, coordinare e praticare anche a scopo formativo la specialità sportiva dilettantistica dell'Automobilismo nel rispetto delle norme e regole stabilite dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI) a cui l'Associazione è affiliata e dal CONI;

- acquisire, gestire e locare strutture, mezzi, beni mobili, beni immobili ed attrezzature idonee alla pratica dell'Automobilismo dilettantistico disciplinata dalla CSAI e dal CONI;

- organizzare competizioni agonistiche disciplinate dalla CSAI nonché contribuire alla raccolta di fondi necessari per la loro effettuazione con particolare riguardo alla Cronoscalate Svolte di Popoli e alle gare agonistiche messe in calendario dalla CSAI sul territorio nazionale attraverso promozioni pubblicitarie e quanto altro utile allo scopo, escludendo ogni fine di lucro.

- rappresentare l'interfaccia tra le istituzioni nazionali, regionali, provinciali e comunali e gli organizzatori di competizioni agonistiche con il fine preciso di agevolare lo sviluppo e la realizzazione degli eventi sportivi automobilistici.

- partecipare a gare, campionati e svolgere in generale attività sportiva dilettantistica della CSAI nonché attuare attività, anche ricreative, correlate allo scopo sociale.

- operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti.

- l'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali, attività culturali di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente

connesse: In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della CSAI , del CONI e della legislatura vigente.

- 3 L'Associazione è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative e dalla prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare o specializzare le sue attività.
- 4 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.
- 5 L'Associazione si impegna, altresì, di accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all'attività sportiva.
- 6 Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto, le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

Articolo 3

Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4

Domanda di ammissione

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative, previa iscrizione alla stessa . Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprerensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprerensibile condotta deve intendersi esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita

- esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
 4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
 5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
 6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.



Articolo 5

Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6

Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - lettera a) dimissione volontaria;
 - lettera b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - lettera c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - lettera d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'articolo 25 del presente statuto.

2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel caso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7

Organi

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il consiglio direttivo.

Articolo 8

Funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissidenti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno **la metà più uno** degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla **metà più uno** dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati con le medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, da due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9
Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzioni. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10
Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissioni di avviso nelle sede dell'associazione o mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11
Validità assembleare

1. **L'assemblea ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati (art. 21 c.c.) aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
2. **L'assemblea straordinaria** in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Articolo 12
Assemblea straordinaria


1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione o mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di 3 o 5 membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzione di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazione, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni consecutive dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio

- 
- proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
 3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 Convocazione direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 Compiti del consiglio direttivo

1. Sono compiti del consiglio direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18
Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19
Il segretario

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 20
Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Articolo 21
Anno sociale

1. L'anno sociale è l'esercizio finanziario iniziato il **1 gennaio** e terminato il **31 dicembre** di ciascun anno (o diverso periodo liberamente scelto dall'associazione).

Articolo 22
Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzative dell'associazione.

Articolo 23
Sezioni

1. L'assemblea nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24
Clausola compromissoria


1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla CSAI.

Articolo 25
Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe avvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della CSAI (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Il giorno 15 Settembre 2007 alle ore 15,00 in Popoli (PE) presso la biblioteca comunale del Municipio di Popoli , Via Salita A. Di Cocco, 10 si sono riuniti per costituire un'Associazione Sportiva Dilettantistica disciplinata dagli artt 36 e segg del Codice Civile i seguenti signori:

Acerbo	Massimo	CRBMSM64M03E897V	Via saffi 64	Popoli (PE)
Aloisantonio	Roberto	LSNRRT63D01G878G	Via G.Galilei 16	Popoli (PE)
Antonucci	Massimiliano	NTNMSM89P26G878M	Via Saffi 11	Popoli (PE)
Bedori	Riccardo	BDRRCR77D25G878R	Via Vittorito 38	Popoli (PE)
Bernardi	Mauro	BRNMRA71A27G878Q	C.so Gramsci vico 8	Popoli (PE)
Bernardi	Steeven	BRNSVN88E28G878E	Via degli Oleandri 16	Popoli (PE)
Bianchi	Mauro	BNCBTN55T10G878A	Via a. moro 33	Popoli (PE)
Bianchi	Stiven	BNCSVN86S23G878A	Via Tiburtina 26	Popoli (PE)
Caramanico	Germano	CRMGMN69H11G878O	Viale dei tigli 16	Popoli (PE)
Casciano	Guido	CSCGDU88B29G878G	Via Costantini s nuova 24	Popoli (PE)
Chiavaroli	Roberto	CHVRRT65B01G482K	Via S. Pellico 28	Pescara
Collecovino	Francesco	CLLFNC81S16L186Z	Piazza Dante 29	Popoli (PE)
Combattelli	Nicola	CMBNCL62B11Z11ON	Via Vittorito s.n.c.	Popoli (PE)
D'Alfonso	Ruben	DLFRNST6A03I804X	Via Roma	Collepietro (AQ)
De Angelis	Giuseppe	DNGGPP51M20G878P	Via a.volta 5	Popoli (PE)
Del Conte	Francesco	DLCFNC82T06G878V	Via Costantini vico VI	Popoli (PE)
Di Bonizio	Massimo	DMMMSM75A29G878F	Via Roverella 15	Popoli (PE)
Di Lisi	Alessandro	DLSLSN90H26G878Q	Via dei Salici 14	Popoli (PE)
Dj Loreto	Antonio	DLRNTN57A30C866A	Via dei pioppi	Popoli (PE)
Di Rocco	Enrico	DRCNRC70H06G878W	Via saffi 63	Popoli (PE)
Di Rocco	Giovanni	DRCGNNT3M01G878B	Via Vittorito 103	Popoli (PE)
Fasciano	Daniele	FSCDNL84T18A345V	Viale dei Tigli 29	Popoli (PE)
Fasciano	Mattia	FSCMTT81L04G878J	Viale dei Tigli 29	Popoli (PE)
Febbo	Camillo	FBBC1L59H04G878A	Via Castello 69	Popoli (PE)
Fistola	Claudio	FSTCLD67E31G878J	Via Monterosa	Popoli (PE)
Gelidi	Nicola	GLDNCL71L19G878B	Via Papa Giovanni XXIII	Bussi (PE)
Golini	Pasquale	GLNPQL62D02Z110E	Piazza Dante 29	Popoli (PE)
Marino	Alfredo	MRNLRD89H10G878T	Via Dalla Chiesa 4	Popoli (PE)
Moscone	Sergio	MSCSGL57R14B294R	Via della Repubblica 6	Bussi (PE)
Natale	Amedeo	NTLMDA73M14G878F	Via Carducci 2	Popoli (PE)
Ottaviani	Alessio	TTVLSS90B16G878Q	Via G. Bruno 57	Popoli (PE)
Ottaviani	Vincenzo	TTVVCN84L21G878G	Via degli Italici 9	Popoli (PE)
Pallotta	Dante	PLLDNT90M21I804H	Via Alessandro Volta 10	Popoli (PE)
Paolini	Alfredo	PLNLRD86E11G878M	Via per Vittorito snc	Popoli (PE)
Pinto	Francesco	PNTFNC63R26E379J	Corso Gramsci	Popoli (PE)
Pio	Claudio	PIOCLD82C21G878I	Viale dei Tigli 36	Popoli (PE)
Rico	Francesco	RCIFNC89T29G878Q	Via per Vittorito snc	Popoli (PE)
Rischitelli	Andrea	RSCNDR84D26G878K	Corso Gramsci	Popoli (PE)
Rossi	Mario	RSSMRA90C03G878M	Via Roverella 4	Popoli (PE)
Sabatini	Mattia	SBTMTT88E24G878O	Viale dei Tigli 19	Popoli (PE)
Santoro	Antonio	SNTNTN66T25L263C	Via Roma 59	Torre de' Passeri
Senesi	Matteo	SNSMTT89C02G878P	Via A. Moro 37	Popoli (PE)
Silveri	Francesco	SLVFNC83H20G878X	Via degli Oleandri 10	Popoli (PE)
Trafficante	Carlo	TRFCRL53D23B294R	Via IV Novembre 7	Cento (FE)
Zaccardi	Enrico	ZCCNRC91D22G878K	Via per Vittorito snc	Popoli (PE)
Zaino	Adamò	ZNADMA70H16G878D	Piazza Dante 24	Popoli (PE)

Art. 1

L'Associazione Sportiva dilettantistica è denominata " S VOLTE DI POPOLI"

Art. 2

L'Associazione ha sede in Popoli alla Via Salita A. Di Cocco, 10 – C/O MUNICIPIO

Art. 3

L'Associazione, escludendo ogni fine di lucro, ha lo scopo di:

-promuovere,diffondere,coordinare e praticare anche a scopo formativo la specialità sportiva dilettantistica dell'Automobilismo nel rispetto delle norme e regole stabilite dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI) a cui l'Associazione è affiliata e dal CONI;

acquisire, gestire e locare strutture, mezzi ,beni mobili, beni immobili ed attrezzature idonee alla pratica dell'Automobilismo dilettantistico disciplinata dalla CSAI e dal CONI;
-organizzare competizioni agonistiche disciplinate dalla CSAI nonché contribuire alla raccolta di fondi necessari per la loro effettuazione con particolare riguardo alla Cronoscalate Svolte di Popoli e alle gare agonistiche messe in calendario dalla CSAI sul territorio nazionale attraverso promozioni pubblicitarie e quanto altro utile allo scopo , escludendo ogni fine di lucro.

-rappresentare l'interfaccia tra le istituzioni nazionali, regionali, provinciali e comunali e gli organizzatori di competizioni agonistiche con il fine preciso di agevolare lo sviluppo e la realizzazione degli eventi sportivi automobilistici.

-partecipare a gare, campionati e svolgere in generale attività sportiva dilettantistica della CSAI nonché attuare attività, anche ricreative, correlate allo scopo sociale.

-operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti.

-l'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali, attività culturali di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse: In ogni caso l'Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme della CSAI , del CONI e della legislatura vigente.

Art. 4

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 5

Il Patrimonio è indivisibile ed è costituito da:

- a) tasse di ammissione dei soci;
- b) contributi associativi,obblazioni,contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali ;
- c) eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non associati;

d) introiti di manifestazioni sportive, di eventuali sottoscrizioni, sponsorizzazioni e pubblicità;

Il patrimonio non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 6

Il patrimonio ed ogni altro requisito dell'Associazione, nonché le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione, le condizioni per l'ammissione di nuovi associati, i motivi di eventuali espulsioni, sono indicati nello Statuto composto da 26 (ventisei) articoli, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene così costituito:

DE ANGELIS GIUSEPPE nella qualità di Presidente,

CHIAVAROLI ROBERTO nella qualità di Vice Presidente,

ZAINO ADAMO nella qualità di Consigliere Segretario – Cassiere

I membri del Consiglio Direttivo dichiarano di accettare la carica.

Gli stessi resteranno in carica fino al termine previsto dall'art. 13 dello Statuto.

Popoli, li 15 Settembre 2007

DE ANGELIS GIUSEPPE De Angelis Giuseppe
CHIAVAROLI ROBERTO Chiavari Roberto
ZAINO ADAMO Zaino Adamo

dati relativi all'anno 2007

del contribuente 91090410688 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SVOLTE DI PO
POLI

ATTO

Modello	MODELLO 69	Data registrazione	20/9/2007
Ufficio registrazione	PESCARA (RA9)	Numero	007684
Serie	3	Ruolo	dante causa
Negozio	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI (H000)		
Data stipula	15/9/2007	Valore dichiarato	0,00 €
Codice identificativo contratto	A3507L007684000QH		